



COMMISSIONE EUROPEA  
DIREZIONE GENERALE GIUSTIZIA E CONSUMATORI

Direzione A: Giustizia civile e commerciale  
Unità A.1: Giustizia civile

## TABELLA COMPARATIVA SULL'IMPATTO DELLA COVID-19 SUI PROCEDIMENTI CIVILI

(Informazioni raccolte dalla DG JUST)

**CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ:** *il presente documento costituisce una panoramica delle misure relative alla pandemia di Covid-19 e di talune altre misure adottate dagli Stati membri a partire da marzo del 2020 e ha una finalità meramente informativa. Trattandosi di un documento di sintesi, non può riprodurre le misure pertinenti adottate dagli Stati membri nella loro interezza, con tutti i dettagli e tutte le eccezioni. La presente panoramica generale non vincola in alcun modo gli Stati membri o la Commissione europea. Per informazioni più dettagliate, si rimanda ai testi giuridicamente vincolanti pubblicati dagli Stati membri. La presente clausola di esclusione della responsabilità integra quella disponibile all'indirizzo [https://e-justice.europa.eu/content\\_legal\\_notice-365-it.do?init=true](https://e-justice.europa.eu/content_legal_notice-365-it.do?init=true).*

STATI MEMBRI	Termini nei procedimenti civili	Organizzazione giudiziaria e potere giudiziario	Cooperazione giudiziaria nell'UE
AUSTRIA (AT)	<p><a href="#">Legge del 22.3.2020</a></p> <p><b>Termini procedurali</b> che stavano decorrendo il 22 marzo o i termini che in circostanze normali avrebbero iniziato a decorrere dopo tale data sono stati sospesi e lo saranno fino al 30.4.2020. Successivamente, ricominceranno a decorrere. Ciò significa che un termine di 14 giorni scadrà il 15 maggio, mentre un termine di 4 settimane scadrà il 29 maggio.</p> <p><u>Eccezioni (tra l'altro):</u> termini di pagamento; ammissione forzata in istituti psichiatrici. Nei casi di pericolo imminente per la sicurezza o la libertà personale, nonché nei casi di danni irreversibili, l'organo giurisdizionale può porre fine alla sospensione anticipatamente.</p> <p>I <b>termini perentori</b> (ad esempio quelli di prescrizione)</p>	<p>Limitazione dei contatti tra gli organi giurisdizionali e le parti.</p> <p><b>Chiusura generale di organi giurisdizionali specifici</b>, se necessario, accompagnata dalla possibilità di rinviare cause urgenti ad altri organi giurisdizionali.</p>	<p>I funzionari delle autorità centrali che si occupano dei casi stanno lavorando da casa: si consiglia la comunicazione via posta elettronica.</p>

	<p>sono sospesi tra il 22 marzo e il 30 aprile.</p> <p><b>Procedimenti di esecuzione:</b> si dà esecuzione ai titoli esecutivi soltanto in caso di pericolo imminente per la vita, l'incolumità fisica, la sicurezza o la libertà oppure al fine di evitare danni rilevanti ed irreparabili. Possibile sospensione di una vendita all'asta forzata di beni mobili e immobili se il debitore versa in difficoltà economiche a causa della pandemia di Covid-19. Gli sfratti possono essere sospesi su richiesta qualora il debitore diventi altrimenti senz'atetto.</p>		
<b>BELGIO (BE)</b>	<p><u>Misure adottate (8 aprile 2020)</u></p> <p><b>I termini di prescrizione e quelli per l'introduzione di mezzi di ricorso giudiziari</b> in scadenza tra l'8 aprile 2020 e il 3 maggio 2020 sono prorogati di un mese dopo la scadenza di tale periodo (ossia rinviati al 3 giugno 2020). Se necessario, il governo potrà prorogare la data di fine di tale periodo.</p> <p><b>I termini previsti nei procedimenti giudiziari in materia civile</b> in scadenza tra l'8 aprile 2020 e il 3 maggio 2020, la cui decorrenza potrebbe comportare la decadenza di un diritto o qualsiasi altro danno, sono prorogati di un mese dopo la cessazione del periodo di crisi (ossia rinviati al 3 giugno 2020). Se necessario, il governo potrà prorogare la data di fine di tale periodo di crisi. Questa misura non si applica alle questioni urgenti.</p> <p><u>Misure previste</u></p> <p>Proroga di 6 mesi delle scadenze nel contesto di vendite giudiziarie di beni immobili che scadono tra il 18 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.</p> <p>Sospensione dei procedimenti di esecuzione nei confronti di imprese.</p>	<p><u>Misure adottate (8 aprile 2020)</u></p> <p>In materia civile, le udienze giudiziarie che avrebbero dovuto svolgersi tra il 10 aprile 2020 e il 30 giugno 2020 (periodo che potrà essere esteso dal governo) vengono cancellate se tutte le parti hanno già inviato le loro conclusioni scritte. Il giudice si pronuncerà in merito senza ricorrere a un'udienza, basandosi esclusivamente sulle conclusioni scritte, fatto salvo il caso in cui le parti si oppongano a procedere in tal senso. Se le parti si oppongono, la causa sarà rinviata.</p> <p>Gli organi giurisdizionali civili hanno fatto ricorso all'uso degli strumenti di videoconferenza quando hanno continuato a procedere con l'esame delle cause in aula.</p> <p><u>Misure previste</u></p> <p>Si prevede una rapida finalizzazione del regime che segue. I termini di legge che si applicano ai notai e che scadono tra il 3 aprile 2020 e l'entrata in vigore del regio decreto previsto sono prorogati di un mese. Le procure autenticate da notaio ricevute dal 13 marzo 2020 al 30 giugno 2020 e che entreranno in vigore soltanto dal 13 marzo al 30 giugno 2020 saranno gratuite. Le procure autenticate da notaio possono essere ricevute per via remota ed elettronica (su supporto elettronico e con</p>	<p>A seguito della pandemia di Covid-19, la modalità di lavoro e l'organizzazione delle autorità centrali belghe in materia civile non sono cambiate, salvo il fatto che la maggior parte dei funzionari dell'autorità centrale belga che si occupano dei casi operano esclusivamente tramite telelavoro. Alcuni agenti continuano a essere presenti un giorno la settimana per verificare la corrispondenza in arrivo e garantire l'invio di quella in uscita, ad esempio per quanto concerne la notificazione o comunicazione di atti.</p> <p>Tramite la rete giudiziaria europea è stato inviato un messaggio a tutti i punti di contatto indicando che le comunicazioni possono continuare a essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica ai funzionari che si occupano dei casi. Le autorità centrali belghe restano disponibili telefonicamente e tramite posta elettronica. È stato consigliato di inviare eventuali nuove richieste alle caselle di posta elettronica funzionali per quanto concerne la sottrazione di minori, l'assunzione di prove, il patrocinio a</p>

		<p>identificazione e firma elettronica). Revoca della prescrizione sulla partecipazione di testimoni e sulla presenza di più notai per rendere un testamento autentico.</p>	<p>spese dello Stato, le obbligazioni alimentari e la tutela di minori.</p> <p>Il trattamento dei singoli casi potrebbe essere ritardato a causa della riduzione del personale. Fino ad ora, tutti gli agenti restano attivi e i casi continuano a essere gestiti quotidianamente come prima della pandemia di Covid-19.</p>
<b>BULGARIA (BG)</b>	<p><b><u>Legislazione specifica</u></b> - <i>Legge sulle misure e sulle azioni da adottare durante lo stato di emergenza dichiarato mediante una decisione dell'Assemblea nazionale del 13 marzo 2020</i>, adottata il 23 marzo 2020 e modificata il 6 aprile 2020.</p> <p><b><u>Stato di emergenza: 13 marzo – 13 maggio 2020</u></b> Inizialmente, il periodo dello stato di emergenza era stato fissato dal 13 marzo al 13 aprile 2020. Tale periodo è stato prorogato fino al 13 maggio 2020.</p> <p><b><u>Termini procedurali</u></b></p> <p><b><u>Sospensione dei termini</u></b> <b>Tutti i termini procedurali</b> nel contesto di procedimenti giudiziari civili, di arbitrato e di esecuzione sono sospesi <u>fatta eccezione per i seguenti contenziosi in materia civile e commerciale:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. contenziosi per l'esercizio di diritti genitoriali esclusivamente in relazione a misure provvisorie;</li> <li>2. contenziosi ai sensi della legge sulla protezione contro la violenza domestica concernenti esclusivamente un'ordinanza di protezione immediata o una sua modifica, nonché i contenziosi nel contesto dei quali la richiesta di protezione viene respinta;</li> <li>3. permessi per il prelievo di fondi dai depositi di minori;</li> <li>4. procedimenti sommari;</li> <li>5. contenziosi concernenti la conservazione di prove;</li> <li>6. richieste ai sensi della legge sulle comunicazioni</li> </ol>	<p><b><u>Udienze nel contesto di procedimenti giudiziari</u></b></p> <p>Sino alla revoca dello stato di emergenza le udienze nel contesto di procedimenti giudiziari possono essere tenute tramite collegamento da remoto, garantendo la partecipazione diretta e virtuale delle parti e dei partecipanti al procedimento. Per le riunioni tenute occorre redigere un verbale che deve essere pubblicato senza indugio. Inoltre, il verbale della riunione va conservato fino alla scadenza del termine per la sua modifica e integrazione. L'organo giurisdizionale deve informare le parti quando l'udienza si terrà a distanza.</p> <p>Il Consiglio superiore della magistratura ha emesso ordinanze al fine di garantire l'adozione di misure precauzionali necessarie per prevenire la diffusione del virus negli edifici degli organi giurisdizionali, per consentire la presentazione di documenti agli organi giurisdizionali tramite posta ordinaria o per via elettronica, nonché per la consultazione di detti organi telefonicamente o per via elettronica. Per le udienze menzionate, gli atti di citazione vengono notificati telefonicamente o per via elettronica.</p> <p><b><u>Procedure presso i registri</u></b> I servizi erogati dal registro delle imprese e dal registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro</p>	<p>L'assistenza legale internazionale continua ad essere fornita dal ministero della Giustizia e dagli organi giurisdizionali, ma potrebbe essere ritardata.</p>

<p>elettroniche ed in relazione alla chiusura di procedure presso i registri sulla base di un atto di un organo giurisdizionale a norma della legge sul registro delle imprese e sul registro delle entità giuridiche senza scopo di lucro;</p> <p>7. contenziosi ai sensi dell'articolo 62, terzo comma, della legge sugli enti creditizi, concernenti la firma di una dichiarazione di impegno a tutelare il segreto bancario. I termini di prescrizione concernenti la decadenza di tali diritti sono estinti o, se acquisiti per persone fisiche, sono sospesi.</p> <p>Tutte le vendite pubbliche e i sequestri coercitivi di beni, annunciati da ufficiali giudiziari pubblici e privati, sono sospesi. Dopo la revoca dello stato di emergenza, si provvederà a una riprogrammazione delle vendite pubbliche e dei sequestri coercitivi di beni senza riscuotere nuovi diritti e costi.</p> <p><b><u>Proroga dei termini</u></b></p> <p>I termini stabiliti dalla legge (<b>tranne nei casi di cui sopra</b>), in scadenza durante il periodo di emergenza e connessi all'esercizio di diritti ed obblighi di privati, sono prorogati di un mese a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza.</p> <p><b><u>Casi specifici</u></b></p> <p>I conti bancari delle persone fisiche e delle strutture che forniscono cure mediche sono esentati da ordinanze di sequestro conservativo; le retribuzioni di lavoro e le pensioni sono esentati da ordinanze di sequestro; non possono essere imposte misure di protezione in relazione ad attrezzature e dispositivi medici; non va stilato alcun inventario di beni mobili materiali e beni immobili di proprietà di persone fisiche, fatta eccezione per le obbligazioni alimentari, per i danni subiti a seguito di un illecito o un delitto e per i crediti derivanti da remunerazioni di lavoro.</p> <p>Sono esentate da misure di sequestro conservativo/protezione conti bancari di persone fisiche e</p>	<p>e di altri registri sono accessibili online.</p> <p><b><u>Procedure notarili</u></b></p> <p>Le procedure notarili sono limitate esclusivamente a quelle di emergenza. Tali procedure si limitano ai casi di questioni urgenti nel rispetto dei requisiti in materia di igiene. La Camera notarile deve mettere a disposizione notai in servizio secondo una proporzione pari ad almeno un notaio per 50 000 residenti per l'area interessata di esercizio della professione.</p>	
--	---	--

	<p>strutture sanitarie, salari e pensioni, attrezzature e dispositivi medici. Non sarà effettuato alcun inventario di beni mobili e immobiliari di proprietà di persone fisiche, fatta eccezione per le obbligazioni alimentari, per danni causati da lesioni illecite e per crediti derivanti da salari.</p> <p>Non sono sospesi l'adempimento di un obbligo di riconsegna di un figlio minore o il successivo ritorno di un figlio minore conformemente al codice di procedura civile.</p> <p><b>Fino al momento della revoca dello stato di emergenza, in caso di ritardo nel pagamento di obbligazioni assunte da persone fisiche</b>, ai debitori nel contesto di contratti di credito e altre forme di finanziamento (<i>factoring</i>, <i>forfeiting</i> e altre) concessi da banche e istituti finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge sugli enti creditizi, anche quando i crediti sono acquisiti da altre banche, istituti finanziari o terzi, e ai sensi di contratti di locazione finanziaria, <b>non vengono addebitati interessi a titolo di penalità; tale obbligazione non può essere dichiarata anticipatamente esigibile e il contratto non può essere risolto per inadempimento, né è possibile sequestrare alcuna proprietà.</b></p>		
<p><b>CROAZIA (HR)</b></p>	<p>Il 18 aprile 2020 sono entrate in vigore modifiche alla legge sull'esecuzione concernente attività monetarie: <b>l'esecuzione in relazione a conti di persone fisiche è sospesa per 3 mesi</b> (con una possibile proroga di ulteriori 3 mesi).</p> <p>Anche il computo degli <b>interessi di legge</b> è sospeso per il medesimo periodo di tempo.</p>	<p><b>Tutte le autorità giudiziarie continuano a lavorare.</b> Tuttavia, soltanto i procedimenti considerati urgenti continuano ad essere esaminati, adottando misure di sicurezza adeguate. <b>Le udienze ed altre cause non urgenti sono state rinviate fino a nuovo avviso.</b></p> <p>Nei procedimenti giudiziari nei quali i giudici possono prendere una decisione in veste di giudice singolo o nei procedimenti che non richiedono un'udienza, occorre innanzitutto adottare tali decisioni lavorando da casa e quindi provvedere alla loro notifica. I responsabili delle autorità giudiziarie possono autorizzare i dipendenti a lavorare da casa, ove possibile.</p> <p>La <b>comunicazione con le parti e tutti i partecipanti ai procedimenti</b> avviene per via elettronica in tutti i casi in cui ciò è possibile. Nei casi che richiedono una riunione o un'udienza, devono essere adottate tutte le misure precauzionali imposte dalle autorità</p>	<p>Le parti devono inviare le loro richieste di informazioni, richieste di altro tipo e domande al ministero della Giustizia durante il normale orario di ufficio tramite posta elettronica, telefono e fornitori di servizi postali.</p> <p>L'assistenza legale internazionale continua ad essere fornita, ma potrebbe essere ritardata.</p>

		<p>sanitarie. In ogni circostanza vanno sempre adottati i mezzi tecnici di comunicazione a distanza messi a disposizione di giudici ed organi giurisdizionali, anche all'interno di uno stesso organo giurisdizionale (posta elettronica, VideoLink, ecc.).</p> <p>Si raccomanda inoltre il <b>rinvio dei procedimenti di esecuzione</b>, in particolare di quelli <b>relativi allo sgombero e alla consegna di beni immobili</b>.</p> <p>In ragione della pandemia di Covid-19, in Croazia, sono <b>state rinviate tutte le aperture di aste pubbliche elettroniche in casi di esecuzione ed insolvenza</b>, fatta eccezione per quelle le cui offerte sono iniziate entro il 24 marzo 2020 al più tardi, che dovranno essere portate a termine conformemente con gli inviti a partecipare all'asta pubblica elettronica pubblicati.</p> <p>Tutte le richieste di vendita ricevute dopo il 13 marzo 2020, non ancora elaborate, verranno gestite una volta cessate le circostanze speciali dettate dalla pandemia di Covid-19. Tutti gli inviti per il pagamento anticipato di costi e gli inviti per la partecipazione ad un'asta pubblica elettronica pubblicati saranno abrogati e riemessi secondo le medesime condizioni di vendita una volta cessate le circostanze speciali dettate dalla pandemia di Covid-19.</p>	
<b>CIPRO (CY)</b>	<b>I termini processuali sono sospesi fino al 30.4.2020.</b>	<p><b>Tutte le udienze e tutte le altre procedure sono sospese</b> fino al 30.4.2020. Eccezioni: domande per l'ottenimento di provvedimenti cautelari estremamente urgenti, procedimenti di estradizione e altri procedimenti riguardanti restrizioni alla libertà personale (ad esempio detenzione illegittima, detenzione in un istituto psichiatrico).</p> <p>Il cancelliere <b>accetta il deposito di un atto introduttivo soltanto se quest'ultimo è supportato da una domanda di provvedimenti cautelari</b> e a</p>	

		condizione che sia urgente esaminarlo. La questione dell'urgenza deve essere esaminata e decisa dal giudice.	
<b>REPUBBLICA CECA (CZ)</b>	<p>Sono state adottate diverse misure per alleviare le difficoltà più urgenti dei cittadini in relazione a procedimenti giudiziari, esecuzioni o procedure di insolvenza. È consentito un ampio uso delle disposizioni esistenti nei codici di procedura in materia di rinuncia a fare valere il mancato rispetto di termini nel contesto di procedimenti giudiziari, se il termine non è stato rispettato a causa delle restrizioni dettate dalle misure straordinarie adottate (quarantene obbligatorie, restrizioni alla libertà di circolazione e all'assembramento di persone).</p>	<p>Il ministero della Giustizia ha raccomandato il rinvio di <b>tutte le udienze</b>. Laddove non sia possibile procedere al loro rinvio, le udienze devono tenersi rigorosamente in linea con il regolamento del governo sullo stato di emergenza. La partecipazione del pubblico alle udienze è esclusa; inoltre, la circolazione del pubblico all'interno degli edifici degli organi giurisdizionali è limitata. Gli organi giurisdizionali forniscono informazioni telefonicamente o tramite posta elettronica.</p> <p>Eventuali ritardi nei procedimenti derivanti dall'applicazione di queste raccomandazioni non saranno considerati dal ministero della Giustizia come ritardi nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza.</p> <p><b>I servizi notarili continuano ad essere disponibili</b> per il pubblico, tuttavia i lavori vengono svolti secondo modalità soggette a limitazioni.</p>	<p><a href="#"><u>Ufficio per la protezione giuridica internazionale di minori (regolamento Bruxelles II bis e regolamento sulle obbligazioni alimentari)</u></a>: l'ordine del giorno dell'Ufficio sarà svolto secondo le modalità previste per lo stato di emergenza; ogni contatto personale con l'Ufficio viene sostituito da un contatto scritto (in formato cartaceo od elettronico) e telefonico; l'orario di ufficio è limitato ai lunedì e ai mercoledì, dalle 9 alle 12.</p> <p><b>Ministero ceco della Giustizia (autorità centrale per i regolamenti concernenti la notificazione o comunicazione di atti e l'assunzione delle prove)</b>: Il personale (inclusi tutti i punti di contatto) attualmente lavora principalmente da casa. Si consiglia vivamente la comunicazione per via elettronica/a distanza. Tutti i termini continuano a decorrere.</p> <p>L'unica complicazione è dettata dalle crescenti restrizioni imposte ai servizi postali in taluni Stati, che cerchiamo di superare, in accordo con il ministro degli Affari esteri, ricorrendo al canale diplomatico per la <b>notificazione o comunicazione di atti giudiziari</b>. Le autorità centrali straniere dovrebbero informare gli organi giurisdizionali/le autorità competenti di inviare tutte le richieste di notificazione o comunicazione di atti e di assunzione di prove direttamente agli organi giurisdizionali competenti senza passare</p>

			per l'autorità centrale (ministero della Giustizia) in quanto attualmente ciò ridurrà notevolmente i termini per la corretta esecuzione della richiesta.
<b>DANIMARCA (DK)</b>	Finora non sono state introdotte misure concernenti i procedimenti giudiziari.	<p>Gli organi giurisdizionali danesi hanno avviato una procedura di emergenza per gestire taluni settori critici. Si tratta di settori che continuano a essere trattati a livello locale dagli organi giurisdizionali e riguardano in particolare cause soggette a vincoli temporali stabiliti dalla legge o aventi un carattere particolarmente invasivo.</p> <p>Spetta agli organi giurisdizionali valutare nei singoli casi se una causa soddisfa le condizioni per essere considerata "critica" e spetta sempre a detti organi organizzare il lavoro tenendo conto delle circostanze.</p> <p>La decisione di dare la priorità alle cause critiche implica che non verrà data priorità a una serie di tipi di contenziosi significativi, compresi quelli che prevedono riunioni fisiche in aula. Tali contenziosi sono rinviati fino a nuovo avviso.</p> <p>Gli organi giurisdizionali danesi cercano di gestire quanto più lavoro possibile in telelavoro da casa durante il periodo di emergenza. L'amministrazione giudiziaria danese ha garantito a tutti i dipendenti la possibilità di istituire luoghi di lavoro domestici. Inoltre i dipendenti degli organi giurisdizionali possono (in misura limitata) essere fisicamente presenti presso gli edifici di detti organi al fine di garantire che loro stessi e gli altri possano svolgere il lavoro da casa.</p> <p>Per quanto possibile, gli organi giurisdizionali devono ricorrere a conferenze telefoniche per preparare le cause in diversi settori del diritto, compresi i contenziosi civili e le azioni gestite da ufficiali giudiziari. I tribunali della famiglia gestiscono i</p>	In generale, gli organi giurisdizionali danesi cercano di gestire quanto più lavoro possibile in telelavoro da casa durante il periodo di emergenza.



		<p>contenziosi per quanto possibile senza ricorrere alla presenza fisica. Vi sono altresì alcuni procedimenti in materia di successioni che possono essere esaminati telefonicamente.</p> <p>Il comitato per le crisi (costituito dall'amministrazione giudiziaria danese e da un gruppo di presidenti degli organi giurisdizionali) ha inoltre chiesto agli organi giurisdizionali di valutare, per quanto possibile, se la situazione attuale dia luogo a un ulteriore impiego di sistemi di videoconferenza, laddove ritenuto fondato dal punto di vista dello stato di diritto.</p>	
<b>ESTONIA (EE)</b>	<p>Informazioni generali in inglese sono disponibili sul <a href="#">sito</a> del governo.</p> <p>I <b>termini procedurali</b> sono prorogati dagli organi giurisdizionali caso per caso. Gli organi giurisdizionali terranno conto dell'onere aggiuntivo, dei compiti o delle difficoltà per le parti coinvolte in un procedimento imputabili alla crisi.</p> <p>Non esiste alcuna legislazione concernente la proroga dei termini. I giudici dispongono del potere discrezionale per fissare termini più lunghi in futuro o per prorogare quelli esistenti.</p> <p>Tuttavia, al fine di prevenire la diffusione della SARS-CoV-2 evitando contatti umani fisici nelle strutture di assistenza, saranno sospesi i <b>termini di internamento di persone con disturbi mentali</b> presso un ospedale psichiatrico o un istituto di assistenza sociale, nonché il ricovero in ospedale di persone affette da una malattia trasmissibile (<b>proposta del ministero della Giustizia</b>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di proroga della protezione a titolo provvisorio, per la durata della situazione di emergenza;</li> <li>- in caso di internamento, per la durata della situazione di emergenza e fino a due mesi dopo la cessazione della situazione di emergenza.</li> </ul> <p>Ciò non pregiudica l'obbligo di porre fine a qualsiasi</p>	<p>Stato di emergenza dal 12 marzo al 1° maggio.</p> <p>In generale, sono state create sale riunioni virtuali per aumentare la capacità del ministero della Giustizia, degli organi giurisdizionali, delle procure e delle prigioni di tenere <u>videoconferenze</u>. Tale soluzione può essere utilizzata anche per tenere udienze con le parti coinvolte in un procedimento. Inoltre, le attrezzature di videoconferenza disponibili sono state trasferite per far fronte all'aumento della domanda all'interno di palazzi di giustizia e carceri.</p> <p><b>Non è stata attuata alcuna modifica legislativa in merito ai <u>procedimenti giudiziari</u>.</b> Il Consiglio per l'amministrazione degli organi giurisdizionali ha formulato raccomandazioni. Il lavoro degli organi giurisdizionali estoni è stato riorganizzato (orari di apertura dalle 9:00 alle 13:00), mentre i palazzi di giustizia sono aperti fino alle 14.00 nei giorni lavorativi.</p> <p>Laddove possibile, i contenziosi vengono esaminati per iscritto attraverso il sistema informativo degli organi giurisdizionali e mediante una domanda digitale di deposito presso un dato organo giurisdizionale.</p>	<p>L'autorità centrale estone opera in telelavoro dal 13 marzo. <b>Le comunicazioni (messaggi ed atti) avvengono tramite posta elettronica</b> (in materia civile e in gran parte di quella penale). Se necessario, i documenti originali verranno inviati tramite posta aerea una volta cessata la situazione di emergenza.</p>

	<p>internamento e a qualsiasi applicazione di tutela giuridica provvisoria dopo che i requisiti che hanno determinato tali provvedimenti hanno cessato di esistere o se diventa evidente che detti requisiti non erano soddisfatti.</p> <p>Per quanto concerne il <b>diritto delle obbligazioni</b>, attualmente non si registra alcuna modifica fondamentale. Il ministero della Giustizia ha analizzato diverse opzioni legali già previste dal diritto estone e che potrebbero essere utilizzate in questo momento difficile. L'attenzione è stata concentrata sulla fornitura di spiegazioni e sulla risposta a richieste di informazioni. Sono state altresì presentate proposte di modifica di talune norme nel settore del diritto delle obbligazioni, tuttavia tale discussione è ancora in corso.</p>	<p>Le <b>udienze e i contenziosi urgenti sono svolte ed esaminati ricorrendo a mezzi elettronici di comunicazione</b>, e laddove ciò non sia possibile, l'organo giurisdizionale decide caso per caso. Possono essere considerati urgenti i seguenti casi: internamento di una persona in un istituto chiuso; separazione di un minore dalla sua famiglia; istituzione della tutela per un adulto. Nei casi non urgenti, l'organo giurisdizionale può ricorrere a mezzi elettronici di comunicazione (o qualsiasi altro mezzo necessario), tuttavia, in genere, detto organo rinverrà l'udienza e/o l'atto processuale.</p> <p>Ai sensi del codice di procedura civile, in casi eccezionali ed urgenti relativi a minori, l'organo giurisdizionale può emettere ordinanze preliminari/di protezione senza esaminare i casi: sono numerosi i giudici che si sono avvalsi di questa possibilità.</p> <p>La <b>notificazione o comunicazione di atti processuali</b> avviene preferibilmente tramite deposito elettronico (e-File) e posta elettronica.</p> <p>La <b>Camera dei notai</b> ha autorizzato i notai ad adottare tutte le misure, quali ad esempio il servizio di autenticazione remota "e-Notar" che consente l'esecuzione di atti notarili mediante un ponte video: mentre fino al 6 aprile era possibile eseguire da remoto soltanto alcuni tipi di atti (procure, vendite di azioni di società a responsabilità limitata e pochi altri), a partire dal 6 aprile tutti i tipi di atti possono essere autenticati a distanza dai notai (le uniche eccezioni sono costituite dalla celebrazione di matrimoni e dalla dichiarazione di divorzi). Di conseguenza è attualmente possibile anche la vendita di immobili tramite autenticazione notarile online. E ciò non si applica soltanto durante la crisi, ma si applicherà anche una volta cessata la quarantena. I clienti possono effettuare tali</p>	
--	--	---	--

		<p>autenticazioni ovunque si trovino (se il notaio acconsente: l'autenticazione notarile da remoto è ancora volontaria per i notai, ossia possono rifiutarsi di effettuarla).</p> <p>L'<b>Ordine degli avvocati dell'Estonia</b> ha inoltre incoraggiato i propri membri a lavorare da remoto e ad utilizzare tutti i mezzi tecnici di comunicazione per continuare a fornire consulenza legale. Ha inoltre sottolineato la necessità di garantire la riservatezza avvocato-cliente. L'Ordine degli avvocati ha sottolineato altresì che le limitazioni ai diritti imposti a causa della situazione di emergenza devono essere giustificate e vanno impugnate laddove ciò si renda necessario in un caso specifico. Gli avvocati sono altresì tenuti ad adattarsi rapidamente ai cambiamenti dell'ambiente di lavoro, a mostrare flessibilità e innovazione e a garantire che non si abusino della possibilità di richiedere proroghe per i termini.</p> <p>La Camera degli <b>ufficiali giudiziari e dei curatori fallimentari</b> ha inoltre annunciato che gli ufficiali giudiziari e i curatori fallimentari hanno riorganizzato il loro lavoro per lavorare da remoto.</p>	
<p><b>FINLANDIA (FI)</b></p>		<p><b>Gli organi giurisdizionali rimangono indipendenti.</b> Tuttavia, l'Amministrazione nazionale degli organi giurisdizionali fornisce raccomandazioni a questi ultimi in merito alla loro gestione.</p> <p>Tale Amministrazione ha fornito orientamenti che raccomandano agli organi giurisdizionali di continuare a esaminare i contenziosi, adottando misure precauzionali: ad esempio, <b>la presenza fisica va limitata ai casi urgenti.</b> Inoltre, l'Amministrazione</p>	<p>L'assistenza legale internazionale continua ad essere fornita, tuttavia gli organi giurisdizionali danno la priorità ai casi in base alle risorse disponibili.</p> <p>La maggior parte dei funzionari dell'autorità centrale finlandese che si occupano dei casi [regolamenti (CE) n. 2201/2003, n. 4/2009, n. 1393/2007 e n. 1206/2001] operano attualmente in</p>

		<p>nazionale degli organi giurisdizionali ha consigliato a questi ultimi di tenere le udienze tramite videoconferenza o impiegando altri mezzi tecnologici disponibili e idonei.</p> <p>Numerose udienze previste per le prossime settimane sono state annullate.</p> <p>La popolazione è incoraggiata a gestire i contatti con gli organi giurisdizionali principalmente via telefono e posta elettronica.</p>	<p>telelavoro. È garantita una presenza limitata in ufficio per la gestione dei casi urgenti. La comunicazione tramite posta elettronica è raccomandata laddove possibile:</p> <p><a href="mailto:central.authority@om.fi">central.authority@om.fi</a> e <a href="mailto:maintenance.ca@om.fi">maintenance.ca@om.fi</a> (esclusivamente per questioni di obbligazioni alimentari).</p>
<b>FRANCIA (FR)</b>	<p><b>I termini (procedurali), compresi quelli di prescrizione</b>, in scadenza tra il 12 marzo e la cessazione dello stato di emergenza +1 mese vengono prorogati. Alla fine del suddetto periodo, tutti i termini riprenderanno a decorrere normalmente ma entro un termine massimo di 2 mesi. Il termine prorogato non impedisce tuttavia alle parti di cercare rimedio o di esercitare i loro diritti di agire in qualsiasi modo possibile durante lo stato di emergenza, nella misura possibile.</p> <p>In linea di principio, le obbligazioni di prestazione e i termini previsti nei contratti non sono interessati da tale disposizione dato che a circostanze specifiche (cause di forza maggiore, ecc.) si applica il diritto nazionale. Tuttavia, eventuali <b>penali contrattuali per inadempienza da parte del debitore</b> (clausola penale, clausola risolutiva, ecc.) sono considerate inefficaci durante lo stato di emergenza ed entreranno in vigore soltanto dopo un mese dalla cessazione dello stato di emergenza, qualora non sia stata data esecuzione all'obbligazione per tale data.</p> <p>Anche le penali contrattuali, i rinnovi e i termini di preavviso previsti dalla legge sono sospesi.</p>	<p><b>Gli organi giurisdizionali si occupano delle cause urgenti</b> (udienza concernente una libertà civile e la custodia in materia civile, un'esecuzione, la tutela di minori, una controversia urgente dinanzi un tribunale della famiglia, compresi gli ordini di protezione, nonché i procedimenti sommari urgenti).</p> <p>Le udienze non urgenti sono annullate o rinviate, talvolta sine die. In questo caso gli organi giurisdizionali informano le parti con tutti i mezzi, anche mediante comunicazioni elettroniche.</p> <p>Nel caso in cui un organo giurisdizionale non sia in grado di funzionare, può essere designato un altro organo giurisdizionale per l'esame di contenziosi urgenti. <b>Tutte le udienze possono essere chiuse al pubblico o annullate.</b> Le parti possono adire un organo giurisdizionale esclusivamente per iscritto. <b>Il giudice può utilizzare qualsiasi tipo di comunicazione (incluse comunicazioni telefoniche, via posta elettronica o convenzionale) per informare/sentire le parti</b> nel corso del procedimento giudiziario. I contenziosi possono essere esaminati da un singolo giudice.</p> <p><b>Le parti vengono informate in merito alle decisioni degli organi giurisdizionali</b> con qualsiasi mezzo, in particolare via posta elettronica o per telefono (le</p>	<p>Per quanto concerne la cooperazione giudiziaria, le richieste continuano ad essere trattate, tuttavia le autorità competenti danno la priorità ai casi urgenti. Occorre rivolgersi alle autorità centrali tramite posta elettronica.</p> <p><u>Cooperazione in materia di controversie familiari [regolamento (CE) n. 2201/2003]</u>: nel campo della sottrazione e della protezione di minori a livello internazionale, i funzionari dell'autorità centrale che si occupano dei casi operano in telelavoro e continuano a trattare i casi in corso e le nuove richieste ricevute tramite posta elettronica. Per richieste urgenti, tali funzionari saranno fisicamente presenti in ufficio. Tutte le altre autorità centrali sono state informate in merito a questa nuova organizzazione temporanea.</p> <p>Per quanto riguarda la sottrazione di minori, taluni organi giurisdizionali tengono udienze in merito ai casi segnalati come urgenti, mentre altri preferiscono rinviarli. L'esecuzione di decisioni è rinviata a dopo la cessazione della crisi sanitaria, fatti salvi casi</p>

		<p>decisioni non saranno considerate notificate al destinatario).</p> <p>Per quanto riguarda le misure di protezione a favore di minori e adulti, quelle in scadenza durante lo stato di emergenza vengono automaticamente prorogate, a meno che il giudice non decida diversamente.</p> <p>Le misure di indagine e mediazione sono sospese e prorogate di ulteriori due mesi dopo la cessazione del periodo di emergenza più un mese.</p>	<p>specifici.</p> <p><u>Assunzione delle prove [regolamento (CE) n. 1206/2001]</u>: l'autorità centrale francese si occupa dei casi in corso e delle nuove richieste tramite mezzi elettronici e, ove necessario, risponde tramite posta elettronica. Tuttavia, gli organi giurisdizionali si occuperanno delle richieste di assunzione di prove soltanto una volta cessato lo stato di emergenza.</p> <p><u>Notificazione o comunicazione di atti [regolamento (CE) 1393/2007]</u>: nelle circostanze attuali, la notificazione o comunicazione di atti è notevolmente rallentata. Si può ricorrere alla notificazione o comunicazione per via elettronica a condizione che il destinatario abbia fornito il proprio consenso preventivo. Laddove non sia possibile procedere con la notificazione o comunicazione per via elettronica, nei casi non urgenti, è possibile rinviarla.</p> <p>In relazione a questi tre regolamenti (2201/2003, 1206/2001, 1393/2007) l'autorità centrale francese comunica tramite posta elettronica: <a href="mailto:entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr">entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr</a>.</p> <p>In relazione al regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari l'autorità centrale francese comunica tramite posta elettronica: <a href="mailto:obligation.alimentaire@diplomatie.gouv.fr">obligation.alimentaire@diplomatie.gouv.fr</a>.</p>
<b>GERMANIA (DE)</b>	Finora, non è stata adottata alcuna misura concernente i	Le disposizioni di legge per i procedimenti civili	<u>Cooperazione in materia di controversie</u>

	<p><b>termini nei procedimenti civili;</b> sono state adottate soltanto disposizioni relative a una sospensione più lunga dei procedimenti penali.</p> <p>Il codice di procedura civile tedesco contiene disposizioni riguardanti la proroga di termini, la sospensione di procedimenti giudiziari e la <i>restitutio in integrum</i> (il ripristino delle condizioni originali), utili nelle controversie durante la crisi Covid-19.</p> <p>Per ulteriori informazioni sulle azioni legislative è possibile consultare il sito web del ministero federale della Giustizia e della tutela dei consumatori <a href="https://www.bmju.de/DE/Themen/FokusThemen/Corona/Corona_node.html">https://www.bmju.de/DE/Themen/FokusThemen/Corona/Corona_node.html</a>.</p>	<p>offrono già agli organi giurisdizionali un'ampia possibilità di reagire in maniera flessibile all'attuale situazione eccezionale. Spetta ai rispettivi organi giurisdizionali e giudici decidere quali misure adottare in ogni singolo caso. L'indipendenza della magistratura è preservata.</p>	<p><u>familiari [regolamento (CE) n. 2201/2003]:</u> ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003 (Bruxelles II bis), il ministero federale della Giustizia, in veste di autorità centrale tedesca ha ridotto la presenza fisica del personale per motivi di tutela della salute, ma è comunque pienamente operativo a capacità ridotta.</p> <p><u>Cooperazione in materia di obbligazioni alimentari [regolamento (CE) n. 4/2009]:</u> le attività dell'autorità centrale in materia di recupero transfrontaliero di crediti relativi ad obbligazioni alimentari sono limitate. L'esame dei casi è ritardato e alle parti viene chiesto di astenersi dal chiedere aggiornamenti sullo stato dei casi in corso. L'autorità centrale darà seguito a tutti i casi quanto prima, tenendo conto delle attività limitate.</p> <p><u>Assunzione delle prove [regolamento (CE) n. 1206/2001] e notificazione o comunicazione di atti [regolamento (CE) n. 1393/2007]:</u> occorre osservare che in particolare l'esecuzione di una richiesta di assunzione di prove rimane a discrezione del giudice. In generale si può affermare che le capacità operative degli organi giurisdizionali sono fortemente limitate in ragione dell'assenza del personale dell'autorità giudiziaria.</p>
GRECIA (EL)		Con decisione ministeriale, <b>tutti i procedimenti giudiziari in corso dinanzi gli organi giurisdizionali</b>	Il governo greco ha adottato misure precauzionali e di contenimento per

		<p><b>greci e tutti i servizi offerti da questi ultimi sono sospesi fino al 27 aprile</b>, fatta eccezione per azioni e cause urgenti e significative. Il funzionamento degli uffici giudiziari è limitato alle sole azioni necessarie per svolgere il lavoro necessario ed esaminare le cause urgenti. Le riunioni e qualsiasi altra azione correlata al funzionamento della magistratura si svolgono a distanza, se possibile, utilizzando mezzi tecnologici.</p>	<p>affrontare il pericolo della diffusione del coronavirus e il suo impatto socioeconomico, nonché garantire il buon funzionamento del mercato e del settore pubblico.</p> <p>Il ministero della Giustizia, nella sua veste di autorità centrale ai sensi di convenzioni/trattati in materia di diritto civile e in conformità con i regolamenti dell'UE in materia di cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, ha istituito un sistema misto di telelavoro e presenza fisica sul luogo di lavoro a rotazione.</p> <p>Finora, <b>l'autorità centrale è pressoché completamente operativa</b>, sebbene siano inevitabili ritardi occasionali nell'elaborazione di alcune richieste in ragione della persistente crisi sanitaria.</p>
UNGHERIA (HU)	<p><b>Come regola generale, i termini continuano a decorrere</b> durante lo stato di pericolo. L'unica <b>eccezione al riguardo è quella in cui l'atto processuale in questione non può essere attuato per iscritto o per via elettronica</b> (ossia atti processuali che richiedono un contributo personale e che non possono essere eseguiti altrimenti), circostanza questa che determina la sospensione del procedimento giudiziario. In questo caso, il tempo che decorre fino all'eliminazione dell'ostacolo o fino alla cessazione dello stato di pericolo non va conteggiato ai fini del rispetto di un termine.</p>	<p><b>In Ungheria l'accesso alla giustizia e la continuità dei procedimenti pendenti sono garantiti; non vi è alcuna sospensione delle attività degli organi giurisdizionali.</b></p> <p><b>Presso gli organi giurisdizionali gli atti processuali che richiedono un contatto fisico non vengono eseguiti.</b> Norme speciali di procedura facilitano la comunicazione scritta, le udienze a distanza e le udienze ricorrendo a mezzi elettronici di identificazione personale.</p>	<p>Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia civile, <b>sono in vigore restrizioni concernenti i procedimenti di esecuzione durante lo stato di pericolo.</b> Per quanto concerne i provvedimenti di esecuzione non è ad esempio possibile attuare alcun provvedimento in loco né alcuna vendita all'asta di immobili. Non è possibile disporre provvedimenti di esecuzione in relazione ad atti di trasferimento di minori in caso di sottrazione illegale di minori e ai sensi del regolamento Bruxelles II bis.</p> <p>Le autorità centrali sono operative.</p> <p>L'esecuzione di richieste di assistenza legale può subire ritardi rispetto alle circostanze normali.</p>

<p><b>IRLANDA (IE)</b></p>	<p><b>Non esiste alcuna legislazione specifica in merito ai termini.</b> La gestione dei procedimenti nel contesto dei quali un termine scade prima della cessazione del periodo di "restrizione" è considerata un'attività essenziale (cfr. seconda colonna).</p>	<p><b>Gli uffici giudiziari rimarranno aperti e stanno accettando documenti urgenti.</b> Sono state messe a disposizione cassette per il deposito nel quale lasciare i documenti da consegnare, riducendo la necessità di interazione con il personale presso lo sportello per il pubblico. È possibile continuare a contattare gli uffici giudiziari tramite posta elettronica o posta ordinaria.</p> <p><b>Le controversie in materia civile possono essere rinviate mediante consenso tramite posta elettronica.</b> Nelle prossime settimane continueranno ad essere esaminate soltanto le controversie urgenti.</p> <p>Sono consentite domande concernenti questioni <b>urgenti in materia di diritto di famiglia</b>, compresi gli ordini di protezione, gli ordini restrittivi temporanei, gli ordini restrittivi di emergenza e la proroga di ordini.</p> <p>È possibile presentare domande anche per attività essenziali quali questioni urgenti in materia di tutela o domande urgenti di controllo giurisdizionale.</p> <p>Le comunicazioni tramite VideoLink sono state agevolate dalle prigioni per tutte le persone attualmente in stato di detenzione in seguito all'ordinanza del presidente dell'Alta Corte.</p> <p>Sono in corso progetti pilota destinati a facilitare le udienze giudiziarie da remoto e tramite collegamento video con il consenso delle parti.</p>	<p>Il personale del ministero della Giustizia e della parità nonché delle autorità centrali sta operando principalmente in telelavoro da casa. È preferibile la comunicazione esclusivamente tramite posta elettronica.</p>
<p><b>ITALIA (IT)</b></p>	<p><b>I termini per lo svolgimento di atti giudiziari nel contesto di procedimenti civili</b> sono stati inizialmente sospesi per il periodo dal 9 marzo al 22 marzo (data successivamente prorogata al 15 aprile). Il decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 ha prorogato il rinvio</p>	<p>Numerose <b>udienze civili</b> previste tra il giorno successivo all'entrata in vigore del decreto (9 marzo 2020) e il 22 marzo (data successivamente prorogata al 15 aprile e infine all'11 maggio) non avranno luogo a causa di un rinvio obbligatorio.</p>	<p>Una parte significativa del personale del ministero della Giustizia che si occupa dell'esame dei casi lavora da casa.</p> <p>La cooperazione giudiziaria in materia</p>



	<p>di udienze e la sospensione dei termini procedurali fino all'11 maggio 2020.</p> <p>Nei casi in cui un termine avrebbe iniziato normalmente a decorrere durante il periodo di sospensione, la sua decorrenza è posticipata fino alla cessazione di quest'ultimo periodo.</p> <p>Eccezioni: adozione di minori, minori non accompagnati, affidamento familiare, cure sanitarie obbligatorie, VTP, esecutorietà provvisoria e tutte le questioni che comportano un rischio di pregiudizio grave per le parti.</p>	<p>Tutte le udienze programmate durante il periodo di crisi saranno posticipate (fatti salvi i casi urgenti).</p> <p>Gli <b>organi giurisdizionali locali possono adottare le proprie misure organizzative</b> (accesso limitato agli edifici, uffici chiusi).</p> <p>In particolare, per le attività non sospese (quelle che sono state dichiarate urgenti caso per caso o quelle considerate dalla legge una priorità assoluta), le udienze civili che richiedono la presenza esclusivamente degli avvocati o delle parti, fatti salvi il rispetto del principio del contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti, possono essere svolte tramite collegamenti da remoto. A tal fine, è necessaria una decisione dei funzionari responsabili dell'autorità giudiziaria, dopo aver sentito il parere dell'Ordine degli avvocati.</p> <p>Per il periodo compreso tra l'11 maggio e il 30 giugno 2020, i funzionari responsabili dell'autorità giudiziaria sono quindi tenuti ad adottare una serie di misure organizzative al fine di evitare incontri e contatti ravvicinati tra le persone all'interno di tutti gli spazi adibiti ad uffici.</p> <p>Tali misure possono comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lo svolgimento di udienze civili mediante collegamenti da remoto che richiedono la presenza esclusivamente degli avvocati o delle parti, nel rispetto del principio del contraddittorio e dell'effettiva partecipazione delle parti;</li> <li>- il rinvio delle udienze a dopo il 30 giugno 2020;</li> <li>- lo svolgimento di udienze civili che richiedono la partecipazione dei soli convenuti mediante procedura scritta.</li> </ul>	<p>civile subirà ripercussioni per un periodo di tempo imprevedibile. Comunicazione elettronica di richieste di cooperazione giudiziaria (anche nel caso di richieste di informazioni sul diritto straniero ai sensi della Convenzione di Londra del 1968). I documenti inviati in copia cartacea possono essere elaborati con un ritardo significativo.</p> <p>Tutte le comunicazioni vanno inviate all'indirizzo <a href="mailto:ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it">ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it</a>.</p>
<p><b>LETTONIA (LV)</b></p>	<p><b>Procedura scritta per i procedimenti giudiziari civili qualora ciò non violi i diritti delle parti e l'organo giurisdizionale lo ritenga possibile.</b> Anziché rinviare le udienze presso gli organi giurisdizionali, la Lettonia ha</p>	<p>La Repubblica di Lettonia ha pubblicato il documento "<i>Orientamenti per l'organizzazione delle attività dei tribunali distrettuali (città) e regionali durante l'emergenza</i>". Tali orientamenti raccomandano che,</p>	<p>In caso di emergenza, tutte le richieste e i documenti allegati vengono accettati per via elettronica (tramite posta elettronica) mantenendo la credibilità.</p>

	<p>optato per il passaggio alla procedura giudiziaria scritta, fatta eccezione per i casi in cui sia assolutamente necessario tenere un'udienza vera e propria o nei casi in cui vi sia un rischio elevato di violazione grave dei diritti.</p> <p>I <b>termini perentori</b> (ad esempio quelli di prescrizione) sono sospesi tra il 12 marzo e il 1° luglio.</p> <p><b>Procedimenti di esecuzione:</b> il termine massimo per l'adempimento volontario di obblighi previsti da una sentenza in materia di restituzione di beni, recupero di crediti, sfratti da locali è prorogato da 10 a 60 giorni, fatta eccezione per i casi in cui la sentenza deve essere oggetto di esecuzione immediatamente.</p> <p><b>Pegno commerciale.</b> I termini per l'adozione di una decisione concernente la consegna di un pegno commerciale sono prorogati da 30 a 60 giorni.</p>	<p>nei casi urgenti, le udienze in caso di emergenza siano organizzate, ove possibile, ricorrendo a una videoconferenza</p> <p>Se l'udienza è organizzata prevedendo la presenza fisica, occorre garantire la distanza necessaria tra le persone durante l'udienza e adottare altre precauzioni (ventilazione dei locali, ecc.).</p>	<p>Le richieste di assistenza legale reciproca vengono scansionate e trasformate in formato PDF e quindi inoltrate a paesi stranieri dall'indirizzo di posta elettronica del ministero della Giustizia. La stessa procedura è ammessa se applicata da altri paesi.</p>
<p><b>LITUANIA (LT)</b></p>	<p>La Lituania non ha adottato provvedimenti di legge ufficiali che sospendono o prorogano i termini procedurali nel contesto dei procedimenti civili. Il rinnovo o la proroga dei termini procedurali sono oggetto di una decisione adottata caso per caso dall'organo giurisdizionale che esamina la controversia.</p> <p>Il Consiglio giudiziario ha diffuso raccomandazioni agli organi giurisdizionali nazionali, sollecitando questi ultimi a "<i>valutare in maniera flessibile le richieste da parte di persone fisiche di rinnovare un termine non rispettato per la presentazione di un atto processuale o per l'esecuzione di un'azione procedurale</i>" durante e dopo il periodo di quarantena nel caso in cui tali azioni siano state impedito dallo stato di emergenza dichiarato nella Repubblica di Lituania che ha successivamente modificato l'organizzazione del lavoro presso le istituzioni statali. La persona che richiede il rinnovo di un termine non rispettato deve fornire all'organo giurisdizionale dati comprovanti tali circostanze unitamente alla propria</p>	<p>Il Consiglio giudiziario ha pubblicato raccomandazioni indirizzate ai presidenti degli organi giurisdizionali in merito all'organizzazione del lavoro presso i rispettivi organi giurisdizionali durante il periodo di quarantena, lasciando la specificazione delle raccomandazioni a discrezione di ciascun presidente.</p> <p>I <b>procedimenti civili, esaminati ove possibile mediante procedura scritta</b>, si stanno svolgendo normalmente. Nei contenziosi civili nei quali è obbligatoria un'udienza e le parti hanno espresso l'intendimento di prendere parte a tale udienza, le udienze programmate sono rinviate sine die, informando i partecipanti al procedimento, concordando possibili date per l'udienza preliminare con le parti.</p> <p>La <b>fase orale del procedimento in aula è limitata</b> ai contenziosi civili che devono essere trattati</p>	<p>La maggior parte dei dipendenti delle autorità pubbliche lavora da remoto. L'assistenza legale internazionale è comunque fornita, ma alcuni processi possono richiedere più tempo del normale.</p>

	<p>richiesta.</p>	<p>immediatamente, quali quelli concernenti l'autorizzazione dell'organo giurisdizionale a prolungare il ricovero involontario e/o il trattamento involontario, la rimozione di un minore da un ambiente non sicuro, nonché i casi previsti dal codice di procedura civile e dando priorità all'organizzazione di riunioni verbali a distanza se l'organo giurisdizionale dispone dei mezzi per procedere in tal senso.</p> <p>Nei casi urgenti, durante la fase orale del procedimento vanno rispettate le raccomandazioni per la sicurezza (distanziamento sociale, disinfezione dell'aula).</p> <p><b>Le decisioni giudiziarie vengono inviate per via elettronica</b>, dando priorità al sistema informativo giudiziario. In casi eccezionali, i documenti vengono inviati tramite posta elettronica e posta ordinaria alle persone che non hanno accesso al sistema informativo giudiziario. Gli atti processuali ed eventuale altra corrispondenza sono inviati ai non partecipanti ai procedimenti (ad esempio ufficiali giudiziari, notai) tramite il sistema di consegna elettronica statale oppure tramite posta elettronica ed esclusivamente in casi eccezionali a mezzo posta ordinaria. La comunicazione/cooperazione avviene tramite mezzi elettronici di comunicazione o telefonicamente.</p> <p>All'atto della <b>sospensione della notificazione o comunicazione diretta</b> alle persone presso gli organi giurisdizionali, gli atti processuali vengono ricevuti per via elettronica o inviati per posta.</p> <p><b>Ufficiali giudiziari:</b> in seguito al passaggio al telelavoro a decorrere dal 16 marzo, durante il periodo di quarantena gli ufficiali giudiziari stanno continuando a effettuare la maggior parte dei loro servizi abituali a creditori e debitori. <b>Sebbene il</b></p>	
--	-------------------	--	--

		<p>contatto diretto sia limitato, gli ufficiali giudiziari e i loro dipendenti comunicheranno con i partecipanti ai procedimenti telefonicamente, tramite posta elettronica, attraverso il sito web <a href="http://www.antstoliai.it">www.antstoliai.it</a> oppure a mezzo posta ordinaria. L'attuale quarantena non costituisce un ostacolo nemmeno per la presentazione di nuovi titoli esecutivi: è possibile presentare i titoli esecutivi scritti agli ufficiali giudiziari tramite posta ordinaria, mentre i titoli esecutivi elettronici possono essere presentati tramite posta elettronica o via internet accedendo al sistema informativo degli ufficiali giudiziari all'indirizzo <a href="http://www.antstoliai.it/">http://www.antstoliai.it/</a>. Durante il periodo di quarantena, gli ufficiali giudiziari devono astenersi altresì dall'annunciare nuove vendite all'asta.</p> <p>Per quanto concerne l'organizzazione delle <b>attività notarili</b>, sono in fase di preparazione progetti di modifica della legge sulla professione notarile e del codice civile. Tali progetti prevedono lo spostamento online e l'erogazione da remoto della maggior parte dei servizi notarili. I progetti di modifica propongono di concedere ai notai il diritto di effettuare atti notarili da remoto ed eseguirli come documenti notarili elettronici. Le informazioni saranno trasmesse ai registri di stato operativi e ai sistemi di informazione. Le visite agli uffici notarili sarebbero riservate esclusivamente all'identificazione diretta di una persona o per rendere disposizioni testamentarie. È prevista anche la possibilità di rinunciare alla partecipazione di un notaio per l'omologazione di alcuni mandati più semplici e di consentire la registrazione elettronica dei mandati per i quali non è richiesta l'autenticazione notarile. I servizi notarili da remoto escluderanno la certificazione di testamenti e la loro accettazione in custodia, nonché l'autenticazione del fatto che una persona sia viva. Inoltre i progetti di modifica prevedono che i notai non forniscano servizi da</p>	
--	--	--	--

		<p>remoto qualora ritengano che sarebbero in grado di garantire una migliore protezione degli interessi di un cliente soltanto incontrandolo di persona o nel caso in cui debbano documentare il testamento di una persona, spiegare le conseguenze di atti notarili o accertare l'identità di una persona.</p> <p>Per quanto riguarda la fornitura di <b>servizi di patrocinio a spese dello Stato</b>, raccomandazioni in merito sono state pubblicate sulla pagina web dedicata a tali servizi. Si consiglia vivamente di evitare i contatti personali ed organizzare l'erogazione di patrocinio a spese dello Stato ricorrendo a strumenti di telelavoro, ossia inviando tutte le richieste tramite posta elettronica, fornendo consulenze telefoniche, online oppure utilizzando altri mezzi di telecomunicazione. In casi urgenti nei quali la partecipazione di un avvocato è necessaria in determinate azioni di indagine preprocessuali o in determinati procedimenti giudiziari, occorre agire con la dovuta diligenza, seguire le linee guida nazionali per la prevenzione della diffusione della Covid-19 (distanza di sicurezza, igiene, ecc.), rifiutarsi di partecipare al procedimento se non sono state prese adeguate misure di protezione (ad esempio l'aula non è ventilata, non c'è disinfettante, si nutrono sospetti circa la salute di altre persone presenti in aula).</p> <p>Anche l'Ordine degli avvocati lituano ha pubblicato raccomandazioni analoghe indirizzate a tutti gli <b>avvocati che esercitano la professione</b> in Lituania.</p>	
LUSSEMBURGO (LU)	<p><b>Il 24 marzo 2020</b> lo stato di crisi, basato su un <a href="#">regolamento granducale del 18 marzo 2020</a> che ha introdotto una serie di misure nel contesto del contrasto della pandemia di Covid-19, è stato <b>prorogato di tre mesi tramite una legge</b>.</p>	<p>L'amministrazione giudiziaria ha messo in atto le misure necessarie in questa fase della pandemia per garantire un servizio funzionale ridotto, da un lato, e salvaguardare il più possibile la salute di tutti i dipendenti, dall'altro.</p>	<p>Tutti gli strumenti nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale sono eseguiti ed emessi dall'autorità centrale, il procuratore generale. Il ritmo di lavoro è stato in</p>

	<p>Il parlamento non può essere sciolto durante lo stato di crisi, conserva tutti i suoi poteri legislativi e può in qualsiasi momento, nel periodo di tre mesi, adottare una legge per porre fine allo stato di crisi. I decreti adottati durante questo periodo cessano di produrre effetti il giorno in cui termina lo stato di crisi.</p> <p>Il governo ha adottato durante <b>il consiglio di governo del 25 marzo 2020 un regolamento granducale redatto dal ministero della Giustizia che sospende i termini in materia giurisdizionale e adatta talune altre modalità procedurali.</b></p> <p>Una disposizione generale sospende tutti i termini previsti per i procedimenti giudiziari dinanzi agli organi giurisdizionali, ai tribunali amministrativi, ai tribunali militari e alle corti costituzionali. Il testo prevede alcune eccezioni relative alla privazione della libertà in merito alle quali devono essere prese decisioni rapide.</p> <p><b>Termini in materia civile e commerciale</b></p> <p>Il Lussemburgo ha sospeso i termini previsti nei procedimenti giudiziari ed ha prorogato taluni termini nei contesti di procedure specifiche.</p> <p>Il Lussemburgo ha altresì fissato alcune eccezioni in particolare per questioni urgenti che non possono subire sospensioni dei termini.</p> <p>I termini per la presentazione di ricorsi od impugnazioni sono sospesi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In <b>materia di locazione</b>, l'esecuzione di sentenze di sfratto è stata sospesa per ovvi motivi. La disposizione prevede la sospensione degli sfratti nel settore dei contratti di locazione residenziale. Sono stati inoltre sospesi i termini per l'esecuzione degli sfratti concernenti locazioni finanziarie commerciali,</li> </ul>	<p>Tali <b>disposizioni sono state adottate nel rigoroso rispetto della costituzione e degli impegni internazionali assunti dal Lussemburgo, in particolare quelli relativi ai diritti fondamentali.</b> Sono applicati secondo i <b>criteri di necessità e proporzionalità.</b></p> <p>Nel contesto della lotta contro il coronavirus, molti Stati membri hanno imposto restrizioni alla circolazione. Anche il Lussemburgo ha proceduto in tal senso, prevedendo nel contempo una serie di eccezioni a tali restrizioni (ad esempio per i lavoratori del settore sanitario e altri settori essenziali nella crisi attuale).</p> <p>Una di queste eccezioni prevede che i <b>genitori separati</b> siano comunque autorizzati a lasciare la propria casa per esercitare la loro responsabilità genitoriale, in particolare per quanto concerne l'esercizio del diritto di visita nei confronti dei figli.</p> <p>Gli <b>organi giurisdizionali</b> in Lussemburgo stanno funzionando a regime ridotto ma mantengono un livello sufficiente di attività per gestire le questioni essenziali ed urgenti. Durante il periodo dello stato di crisi, le richieste indirizzate alle camere del consiglio dei tribunali distrettuali e della Corte d'appello sono esaminate sulla base di una procedura scritta.</p> <p>I <b>notai</b> continuano a svolgere la loro attività. Sono state adottate misure per concedere deroghe nel contesto di alcune procedure legali al fine di ridurre la necessità di un contatto fisico.</p> <p>Gli <b>avvocati</b> stanno anch'essi continuando a svolgere la loro attività e sono incoraggiati, durante la crisi, a utilizzare mezzi elettronici di comunicazione con gli organi giurisdizionali.</p>	<p>qualche modo ridotto per consentire al massimo numero di persone possibile di lavorare da casa.</p>
--	---	---	--

	<p>così come quelli per pignoramenti e vendite forzate al pubblico.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per quanto concerne <b>questioni di stato civile</b>, è sospeso il periodo di 5 giorni entro il quale devono essere presentate le dichiarazioni di nascita. Per i certificati di matrimonio, la possibilità di rinunciare alle pubblicazioni elimina qualsiasi vincolo temporale.</li> <li>• Una disposizione specifica prevede la sospensione dei termini in relazione a <b>questioni di successione</b>, al di fuori di qualsiasi procedimento giudiziario. È importante preservare i diritti dei cittadini, nella misura in cui la liquidazione di successioni è una procedura molto formalistica, soggetta a numerosi ritardi.</li> <li>• Si prevede di prorogare di tre mesi i <b>termini per la presentazione e la pubblicazione dei conti annuali, dei bilanci consolidati e delle relative relazioni delle imprese</b>. Ciò si applica esclusivamente agli esercizi chiusi alla data di cessazione dello stato di crisi e per i quali i termini per il deposito e la pubblicazione non erano scaduti al 18 marzo 2020.</li> </ul>	<p>Al fine di evitare il contatto fisico, gli <b>ufficiali giudiziari</b> non notificano né comunicano atti al destinatario di persona bensì all'indirizzo dei destinatari soltanto nelle loro caselle postali.</p>	
<p><b>MALTA (MT)</b></p>	<p>A decorrere dal 16 marzo tutti i termini di legge e giudiziari, compresi quelli di prescrizione in materia civile e qualsiasi termine perentorio, sono stati sospesi fino a sette giorni dopo la revoca dell'ordinanza di chiusura degli organi giurisdizionali.</p> <p>A parte questo, tutti i termini ex lege imposti ai notai pubblici sono stati sospesi durante il periodo di chiusura degli organi giurisdizionali. Sono stati inoltre sospesi i termini per la conclusione di una vendita stipulati in un contratto di promessa di vendita. La sospensione dei termini relativi ai notai durerà fino a venti giorni dopo la revoca dell'ordinanza di chiusura degli organi</p>	<p>A decorrere dal 16 marzo, gli organi giurisdizionali e i registri sono stati chiusi, comprese le corti di primo grado, di secondo grado e di appello; qualsiasi organo giurisdizionale istituito dalla legge operante dagli edifici degli organi giurisdizionali; nonché qualsiasi consiglio, commissione, comitato o altra entità, anch'esso/a operante dal medesimo edificio degli organi giurisdizionali e dinanzi al/alla quale vengono esaminati eventuali procedimenti.</p> <p>Nonostante tale chiusura, agli organi giurisdizionali è stata conferita comunque la facoltà di ordinare lo svolgimento di udienze per casi urgenti o per i casi</p>	<p>La cooperazione giudiziaria transfrontaliera è proseguita come di consueto, ovviamente nella misura del possibile in considerazione delle circostanze attuali, in particolare nel contesto della riduzione dell'attività giudiziaria e della riduzione dei viaggi internazionali.</p>

	giurisdizionali.	per i quali detto organo ritiene che l'interesse pubblico debba prevalere ai fini dell'esame del caso. Ciò si applica, ovviamente, nel rispetto di qualsiasi disposizione specifica per la protezione contro la diffusione del virus che può essere stabilita dall'organo giurisdizionale in questione.	
<b>PAESI BASSI (NL)</b>		<p>A seguito delle misure annunciate dal governo dei Paesi Bassi il 15 marzo 2020, fino al 6 aprile compreso, al fine di contrastare la diffusione della Covid-19, la magistratura ha adottato di conseguenza le seguenti misure:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. i palazzi di giustizia sono chiusi dal 17 marzo 2020. Ciò significa che le udienze fisiche non avranno luogo da tale data fino al 6 aprile, fatto salvo il caso in cui vi sia un'urgente necessità di tenere un'udienza;</li> <li>2. le questioni urgenti continueranno ad essere trattate, ma per quanto possibile ricorrendo a mezzi audiovisivi. Le questioni urgenti comprendono decisioni di vasta portata quali l'allontanamento di minori dalla loro famiglia, ordinanze cautelari e il trattenimento di stranieri per finalità di espulsione;</li> <li>3. la giustizia è un processo vitale in uno stato costituzionale democratico e deve pertanto continuare ad essere esercitata durante questa crisi. La magistratura lo assicura gestendo il maggior numero possibile di contenziosi per iscritto o con l'ausilio di mezzi audiovisivi;</li> <li>4. il 31 marzo 2020, il governo dei Paesi Bassi ha deciso di prorogare fino al 28 aprile 2020 le misure precedentemente adottate. In linea con tale decisione, la magistratura ha deciso di prorogare le misure precedentemente adottate, ma anche di aumentare il numero e il tipo di contenziosi gestiti ricorrendo a risorse audiovisive. In questo modo è possibile evitare un aumento eccessivo degli arretrati;</li> <li>5. è possibile ampliare l'esame dei contenziosi,</li> </ol>	Le autorità centrali dei Paesi Bassi operano principalmente in telelavoro. Si consiglia pertanto di optare per comunicazioni tramite posta elettronica.



		<p>dato che nelle ultime settimane sono state rese disponibili numerose altre possibilità per utilizzare mezzi audiovisivi nonché il deposito digitale di atti processuali;</p> <p>6. la magistratura ha previsto un adeguamento temporaneo delle norme procedurali per tutte le giurisdizioni e ha creato una pagina sul proprio sito web con tutte le informazioni e le istruzioni attualmente disponibili su come lavorare durante la crisi di Covid-19 (<a href="http://www.rechtspraak.nl">www.rechtspraak.nl</a>);</p> <p>7. il governo dei Paesi Bassi sta lavorando a una legge di emergenza destinata, tra le altre cose, ad aumentare temporaneamente la possibilità di utilizzare mezzi audiovisivi nelle attività della magistratura e a facilitare l'esame dei contenziosi.</p>	
<b>POLONIA (PL)</b>	<p>La legislazione speciale polacca prevede, tra l'altro, la sospensione di termini che non hanno ancora iniziato a decorrere e la proroga di quelli in corso di decorrenza in relazione ai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>termini di prescrizione per l'esecuzione di decisioni;</b></li> <li>• <b>termini</b> previsti nei procedimenti giudiziari e per azioni giudiziarie nel contesto di procedimenti giudiziari, compresi i procedimenti di esecuzione.</li> </ul>	<p>Sono state adottate misure specifiche per attenuare le conseguenze negative della pandemia di Covid-19 comprese quelle illustrate di seguito.</p> <p>È stato reso possibile il <b>trasferimento di contenziosi</b> tra gli organi giurisdizionali polacchi (su iniziativa dell'autorità giudiziaria e per un periodo definito nei casi urgenti come stabilito dalla legislazione speciale relativa all'attenuazione dell'impatto della pandemia di Covid-19 sul sistema giudiziario polacco).</p> <p>La categoria dei casi urgenti è definita come segue:</p> <p>1. procedimenti giudiziari riguardanti minori compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- procedimenti per l'allontanamento di un minore da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal soggetto affidatario;</li> <li>- procedimenti relativi all'internamento di un minore straniero in un istituto di cura e istruzione;</li> <li>- procedimenti per l'istituzione di un tutore che rappresenti gli interessi di un minore nel contesto di procedimenti giudiziari;</li> <li>- procedimenti relativi al collocamento o alla proroga del soggiorno di un minore presso un rifugio per</li> </ul>	<p>I dipendenti del ministero della Giustizia che lavorano presso l'autorità centrale stanno prestando servizio in telelavoro.</p> <p>Tutte le comunicazioni destinate al ministero della Giustizia polacco, in veste di autorità centrale (comprese la notificazione o comunicazione di atti e l'assunzione di prove), oppure al punto di contatto polacco della RGE vanno inviate per via elettronica con gli allegati necessari sotto forma di copie scansionate.</p>

		<p>minori;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- procedimenti di esecuzione che coinvolgono minori;</li> </ul> <p>2. procedimenti giudiziari relativi a persone con malattie mentali e incapaci.</p> <p>Il presidente di ciascun organo giurisdizionale polacco competente può ordinare che qualsiasi contenzioso sia considerato urgente qualora una mancata decisione in merito a detto contenzioso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- possa causare pericolo alla vita o alla salute umana o animale;</li> <li>- possa causare seri danni all'interesse pubblico;</li> <li>- possa causare danni materiali imminenti e irreparabili;</li> <li>- e qualora l'adozione di una decisione urgente in merito a tale contenzioso sia necessaria negli interessi della giustizia.</li> </ul> <p>È stato semplificato il <b>distaccamento di giudici</b> presso altri organi giurisdizionali. Le decisioni al riguardo sono adottate dalle autorità giudiziarie, conformemente al principio di indipendenza dei giudici e per un periodo di tempo definito anticipatamente. Tali procedure consentiranno di fornire sostegno agli organi giurisdizionali soggetti a un carico di lavoro più pesante.</p> <p>In taluni casi sono possibili anche la <b>sospensione e il rinvio di un procedimento giudiziario</b>.</p>	
<b>PORTOGALLO (PT)</b>	<p>È stato dichiarato lo stato di emergenza. La legislazione nazionale relativa al potere giudiziario è la seguente: decreto 14-A / 2020, decreto 17-A/2020 e legge 1-A/2020 modificata dalla legge 4-A/2020.</p> <p><b>Nei procedimenti giudiziari i termini sono sospesi entro un periodo che dovrà essere concluso con Decreto Legge.</b></p>	<p>Qualsiasi atto processuale è consentito ricorrendo a sistemi di <b>teleconferenza/videoconferenza</b>.</p> <p>Si consiglia di utilizzare la posta elettronica anziché il telefono per richiedere informazioni agli organi giurisdizionali.</p> <p>Il telelavoro è obbligatorio se la natura del lavoro da</p>	<p>I punti di contatto civili della RGE stanno attualmente lavorando da casa, elaborando tutte le richieste di cooperazione e di informazioni il più rapidamente possibile. Tuttavia, si applica la sospensione dei termini prevista dalla legge speciale portoghese.</p>

	<p><b>I procedimenti giudiziari urgenti devono svolgersi senza la sospensione di termini o atti.</b></p> <p><b>I termini perentori e quelli di prescrizione sono sospesi.</b></p> <p>Sono sospesi lo sfratto di locatari e l'esecuzione di ipoteche iscritte su abitazioni private.</p> <p>I termini fissati per i debitori per la presentazione di istanze di apertura di una procedura di insolvenza sono sospesi.</p> <p>Gli atti nei procedimenti di esecuzione, compresi i provvedimenti di esecuzione, sono sospesi fatto salvo il caso in cui ciò provochi danni irreparabili o metta in pericolo il sostentamento del creditore.</p> <p><b>Osservazione finale:</b> sebbene le presenti informazioni siano state raccolte accuratamente, non esentano dalla consultazione dei testi giuridici applicabili e delle loro ulteriori modifiche. Alla luce dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della decisione 2001/470/CE, queste informazioni non sono vincolanti per il Consiglio superiore della magistratura portoghese, per gli organi giurisdizionali nazionali o per il punto di contatto.</p>	<p>svolgere lo consente.</p> <p>I giudici continuano a svolgere il loro lavoro abituale da casa dove hanno accesso al sistema di gestione dei casi. Rimangono disponibili per recarsi presso il proprio organo giurisdizionale ogni volta che è necessario.</p> <p><b>Gli atti e le procedure urgenti nel contesto dei quali sono in gioco i diritti fondamentali sono eseguiti di persona</b> (protezione urgente di minori, atti processuali e processo a carico di convenuti detenuti).</p> <p><b>Processi e atti processuali non urgenti sono stati rinviati, fatta eccezione per i casi in cui i giudici ritengono necessario tenere udienze, in particolare per evitare danni irreparabili o nei casi in cui tutte le parti concordano sull'uso di sistemi di teleconferenza/videoconferenza.</b></p> <p><b>Le sentenze possono essere pronunciate se tutte le parti convengono che non sono necessarie ulteriori indagini da parte dell'organo giurisdizionale.</b></p> <p><b>Gli atti e le procedure eseguiti di persona devono aver luogo in locali adeguati, resi disponibili presso ciascun tribunale distrettuale, con dispositivi di protezione e di disinfezione. Il numero di partecipanti deve essere adeguato dal giudice nel rispetto dei limiti raccomandati dalle autorità sanitarie.</b></p> <p>Non è consigliato recarsi presso gli organi giurisdizionali fatto salvo per coloro che sono stati citati a comparire (presentazione di un certificato medico di quarantena = causa di forza maggiore). In caso di chiusura degli organi giurisdizionali, verificatasi in alcuni casi eccezionali, i termini sono sospesi.</p>	<p>I punti di contatto civili della RGE si recheranno presso il posto di lavoro ogni volta che è necessario e nei casi urgenti.</p> <p>Nei casi riguardanti la cooperazione giudiziaria si dovrebbe preferire la comunicazione tramite posta elettronica all'indirizzo: <a href="mailto:correio@redcivil.mj.pt">correio@redcivil.mj.pt</a>.</p>
--	---	--	---

		<p>Il Consiglio superiore della magistratura portoghese sottolinea che gli organi giurisdizionali devono continuare ad essere il garante ultimo dei diritti fondamentali.</p> <p>Informazioni pratiche sul funzionamento degli organi giurisdizionali nazionali durante il periodo di emergenza sono disponibili sul sito web del Consiglio superiore della magistratura  <a href="https://www.csm.org.pt/">https://www.csm.org.pt/</a>.</p>	
<b>ROMANIA (RO)</b>	<p>Secondo il decreto sullo stato di emergenza n. 195/2020 e il decreto per la proroga dello stato di emergenza n. 250/2020, durante lo stato di emergenza i <b>termini perentori e di prescrizione non iniziano a decorrere o sono sospesi se in decorrenza.</b>  <b>Sospensione dei termini per la presentazione di ricorsi.</b></p>	<p>Stato di emergenza dichiarato il 16 marzo, con misure specifiche relative all'organizzazione del sistema giudiziario descritte di seguito.</p> <p><b>L'attività giudiziaria in materia civile è sospesa</b>, salvo casi urgenti, determinati dalla decisione n. 417/24.3.2020 del Consiglio superiore della magistratura;  le decisioni continuano ad essere redatte, così come le registrazioni di atti presentati dalle parti.</p> <p><b>Il ricorso alla videoconferenza è incoraggiato, anche attraverso rogatoria</b>, così come le udienze chiuse al pubblico, laddove la situazione lo consenta.</p> <p><b>Tutti i documenti presentati dalle parti vengono inviati agli organi giurisdizionali con mezzi elettronici:</b> è consentita un'eccezione quando tali soggetti non dispongono di detti mezzi.</p> <p>I trasferimenti di fascicoli da un organo giurisdizionale a un altro avvengono con mezzi elettronici; anche la notificazione o comunicazione di atti giudiziari alle parti avviene allo stesso modo.</p> <p>Laddove la giuria non possa essere completata, è consentita la delega di giudici da un'altra divisione dell'organo giurisdizionale.</p>	<p>Parte del personale del ministero della Giustizia è autorizzato a lavorare da casa. La cooperazione giudiziaria in materia civile subirà ripercussioni per un periodo di tempo imprevedibile. Al fine di ridurre al minimo i ritardi, è fortemente incoraggiato il ricorso alla <b>comunicazione elettronica di richieste di cooperazione giudiziaria</b> all'autorità centrale. I documenti inviati in copia cartacea verranno elaborati con ritardi significativi.</p> <p>A norma dell'articolo 3, lettera c), del <b>regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti e l'assunzione delle prove</b>, il ministero della Giustizia agisce in veste di autorità di trasmissione/ricezione in casi eccezionali. Tutte le richieste (notificazione o comunicazione di atti, assunzione di prove, casi concernenti obbligazioni alimentari, casi di sottrazione di minori, ecc.) sono attualmente trattate dal ministero della Giustizia come d'abitudine, senza l'assegnazione di priorità.</p>

			È possibile utilizzare i seguenti indirizzi di posta elettronica: <a href="mailto:dreptinternational@just.ro">dreptinternational@just.ro</a> , <a href="mailto:ddit@just.ro">ddit@just.ro</a> .
<b>SLOVACCHIA (SK)</b>	<p><b>Termini di legge, procedimenti di esecuzione, tassi di interesse legali:</b> il 27 marzo è entrata in vigore la <b>legge n. 62/2020</b> concernente alcune misure straordinarie in relazione alla pandemia di Covid-19 e misure nel settore della giustizia (di seguito la "<b>legge Covid</b>") (<a href="https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/62/">https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/62/</a>), la quale ha introdotto misure restrittive e di altro tipo che richiedevano una base giuridica.</p> <p>L'articolo 1 della legge Covid ha sospeso temporaneamente (fino al 30 aprile 2020) la decorrenza dei termini di prescrizione previsti nel diritto privato o ha introdotto una rinuncia a tali termini in casi specifici.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 2 della legge Covid, lo stesso vale per i termini procedurali che le parti di un procedimento devono rispettare. Qualora la proroga del termine in questione non sia possibile a causa di minacce per la vita, la salute, la sicurezza e la libertà nonché di eventuali danni significativi, l'organo giurisdizionale dispone del potere discrezionale per non applicare questa disposizione e per continuare rispettando il termine stabilito.</p> <p>Non sono state (ancora) introdotte modifiche ai tassi di interesse legali.</p> <p>Le disposizioni restrittive previste nella legge Covid sono limitate nel tempo (30 aprile 2020). L'eventuale loro proroga sarà soggetta a considerazioni future (la modifica della legge richiederà il consenso del governo e del Parlamento).</p>	<p>L'articolo 3 della legge Covid ha limitato la necessità di condurre udienze in aula e la partecipazione del pubblico se tali udienze si svolgono durante la situazione di emergenza. Nel caso in cui l'udienza in aula si svolga con l'esclusione del pubblico, esiste l'obbligo di legge di effettuare una registrazione audio dell'udienza che dovrebbe essere resa accessibile il prima possibile dopo l'udienza in questione.</p> <p>La legge è stata integrata dagli orientamenti per gli organi giurisdizionali emessi dal ministero della Giustizia che hanno invitato detti organi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- limitare la circolazione del pubblico all'interno degli organi giurisdizionali;</li> <li>- introdurre il rispetto delle misure igieniche preventive;</li> <li>- fornire informazioni telefonicamente/tramite posta elettronica;</li> <li>- limitare la partecipazione del pubblico alle udienze;</li> <li>- limitare lo svolgimento di udienze esclusivamente a: <ul style="list-style-type: none"> <li>o questioni di custodia, liberazione condizionale;</li> <li>o procedimenti relativi a minori; e</li> <li>o questioni nelle quali una mancata azione causerebbe danni irreparabili.</li> </ul> </li> </ul> <p>Gli organi giurisdizionali hanno ridotto l'orario di lavoro e hanno consentito il telelavoro da casa.</p>	<p>Nel settore della cooperazione giudiziaria transfrontaliera in materia civile, la legge Covid non ha introdotto restrizioni specifiche, tuttavia si applicano restrizioni generali.</p> <p>Le autorità centrali stanno operando principalmente in telelavoro da casa.</p> <p>Alla fine di aprile sono stati riscontrati i primi problemi con le consegne postali: le lettere degli organi giurisdizionali indirizzate anche a Stati membri dell'UE sono tornate indietro senza essere state consegnate.</p> <p>In assenza di una consegna elettronica sicura, l'uso della posta elettronica può essere legalmente accettabile soltanto in alcuni casi. Inoltre, se si utilizzano i messaggi di posta elettronica, esiste un rischio di violazione della sicurezza e un rischio di perdita di dati personali sensibili.</p> <p>Esiste anche un problema legato all'evidenza della consegna/notificazione o comunicazione degli atti.</p> <p>La Slovacchia accoglierebbe con favore un approccio uniforme dell'UE che soddisfi i criteri richiesti per la cooperazione giudiziaria transfrontaliera.</p> <p>Richieste/domande generali rivolte all'autorità centrale possono essere inviate tramite posta elettronica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'indirizzo dell'autorità centrale per</li> </ul>

			<p>il <a href="#">regolamento (CE) n. 1393/2007</a> e il <a href="#">regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio</a> (ministero della Giustizia) è: <a href="mailto:civil.inter.coop@justice.sk">civil.inter.coop@justice.sk</a>;</p> <p>- l'indirizzo dell'autorità centrale per il <a href="#">regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio</a> e il <a href="#">regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio</a> (il Centro per la protezione giuridica internazionale di minori e giovani) è: <a href="mailto:info@cipc.gov.sk">info@cipc.gov.sk</a>.</p>
<b>SLOVENIA (SI)</b>	<p>Il decreto del 13 marzo del presidente della Corte suprema sulla base di una proposta del ministro della Giustizia, ha stabilito che fatta eccezione per le questioni urgenti, i <b>termini procedurali</b> sono sospesi.</p> <p>Il 20 marzo 2020, al fine di controllare i danni causati dalla diffusione della SARS-CoV-2 (Covid-19), è stata adottata una legge sulle misure temporanee in materia giudiziaria, amministrativa e pubblica di altro genere, entrata in vigore il 29 marzo 2020. Tutte le misure stabilite in tale legge e qualsiasi altra misura adottata sulla base di tale legge sono valide fino a quando, con decisione del governo, non verrà stabilito che i motivi per l'adozione di tali misure sono cessati, tuttavia al massimo <b>fino al 1° luglio 2020</b>.</p> <p><b>La legge ha introdotto disposizioni per tutti i termini (materiali e procedurali).</b> I termini per presentare una domanda nel contesto di un procedimento giudiziario, determinati dalla legge, sono sospesi dal 29 marzo 2020. Anche i termini previsti nel contesto dei procedimenti giudiziari (termini procedurali) sono sospesi a decorrere dal 29 marzo 2020, fatta eccezione per le questioni giudiziarie riconosciute come urgenti.</p> <p>Inoltre è sospeso anche il termine per la presentazione di</p>	<p>Il decreto del 13 marzo invocava misure speciali previste dalla legge sugli organi giurisdizionali che possono essere adottate in caso di catastrofi naturali ed epidemie di ampia portata.</p> <p><b>Si terranno soltanto le udienze principali, mentre saranno pronunciate decisioni solo in relazione a questioni urgenti</b> (ciò che è urgente è stabilito nella legge sugli organi giurisdizionali). Tale legge ha conferito al presidente della Corte suprema il potere di limitare ulteriormente l'elenco dei procedimenti urgenti.</p> <p>Il secondo decreto del presidente della Corte suprema è stato emesso il 31 marzo 2020 e limita ulteriormente l'elenco delle questioni urgenti.</p> <p><b>Le questioni civili urgenti sono attualmente le seguenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- questioni di sicurezza (ad esempio messa in sicurezza di prove, trattenimento di un pagamento, esecuzione del divieto di determinate azioni), fatta eccezione per le azioni nelle quali è necessario un contatto personale da parte degli ufficiali giudiziari, delle parti e di altre persone, a condizione che tali azioni non siano urgenti al fine di prevenire pericoli per la vita e la salute dei cittadini o loro proprietà di valore più elevato;</li> <li>- procedimenti di esecuzione in materia civile</li> </ul>	<p>L'autorità centrale per il <a href="#">regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio</a> e per il <a href="#">regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio</a> (ministero della Giustizia) ha istituito un sistema di telelavoro. Di conseguenza si raccomanda di trasmettere comunicazioni il più possibile tramite posta elettronica, anziché posta cartacea, al seguente indirizzo: <a href="mailto:mailto:mgp.mp@gov.si">mailto:mgp.mp@gov.si</a>. In ragione di queste circostanze particolari, la trasmissione di richieste in formato cartaceo agli organi giurisdizionali competenti può essere ritardata.</p> <p><b>Il ministero del Lavoro, della famiglia, degli affari sociali e delle pari opportunità, l'Autorità centrale ai sensi del <a href="#">regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio</a></b> ha istituito un sistema di telelavoro, riducendo al minimo la presenza fisica presso i luoghi di lavoro. Alla luce della situazione attuale e finché essa persiste, l'autorità centrale non può garantire il normale trattamento di tutte</p>

	<p>una denuncia di incostituzionalità.</p> <p>I termini continueranno a decorrere una volta scadute le misure stabilite da tale legge.</p>	<p>concernenti questioni di affidamento di minori e obbligazioni alimentari;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- questioni non contenziose concernenti il trattenimento presso istituti psichiatrici;</li> <li>- domande concernenti la pubblicazione di informazioni corrette.</li> </ul> <p>Tutte le udienze principali e le sedute degli organi giurisdizionali nonché tutti gli esami di testimoni/parti in questioni urgenti devono svolgersi in videoconferenza, se sono soddisfatte le condizioni tecniche e in termini di spazio.</p> <p>Tutte le udienze programmate concernenti questioni non urgenti sono annullate.</p> <p><b>Comunicazione con le parti.</b> Fatta eccezione per le questioni urgenti, mentre sono in vigore misure speciali, le parti, i loro rappresentanti e altre persone:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. non sono autorizzati ad entrare negli edifici degli organi giurisdizionali;</li> <li>2. devono presentare tutte le domande, nel contesto dei procedimenti giudiziari nei quali ciò sia possibile, tramite posta ordinaria o tramite il portale europeo della giustizia elettronica;</li> <li>3. devono utilizzare, per la comunicazione con gli organi giurisdizionali, gli indirizzi di posta elettronica o i numeri di telefono pubblicati durante gli orari di apertura ufficiali.</li> </ol> <p>Durante il periodo in cui sono in vigore misure speciali, le parti, i loro rappresentanti e altre persone che, in merito a questioni urgenti, richiedono informazioni relativamente ai loro procedimenti, devono effettuare notificazioni o comunicazioni tramite gli indirizzi di posta elettronica o i numeri di telefono pubblicati durante gli orari di apertura ufficiali.</p> <p>In tutti i casi non inclusi negli esempi di cui al primo e al secondo paragrafo di questo punto, gli organi giurisdizionali individuano un accesso ai propri edifici presso il quale vengono adottate tutte le misure</p>	<p>le richieste in arrivo. Il trattamento delle domande in arrivo può essere garantito soltanto se ricevute tramite posta elettronica all'indirizzo: <a href="mailto:gp.mddsz@gov.si">gp.mddsz@gov.si</a>. L'autorità centrale incoraggia fortemente a tenere tutte le comunicazioni utilizzando mezzi elettronici. Le richieste in uscita verranno inviate esclusivamente con mezzi elettronici.</p> <p><b>Il Fondo pubblico per le borse di studio, lo sviluppo, la disabilità e le obbligazioni alimentari della Repubblica di Slovenia, l'autorità centrale ai sensi del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio</b> sta attualmente operando in telelavoro da casa. Di conseguenza, l'autorità centrale apprezzerrebbe se le comunicazioni venissero inviate tramite posta elettronica al seguente indirizzo: <a href="mailto:jpsklad@jps-rs.si">jpsklad@jps-rs.si</a>. Anche l'autorità centrale comunicherà e invierà richieste tramite posta elettronica.</p>
--	--	---	--

		<p>preventive contro l'infezione da Covid-19.</p> <p><b>A decorrere dal 16 marzo 2020 gli atti giudiziari non vengono notificati o comunicati.</b></p> <p><b>L'esecuzione di decisioni</b> è sospesa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge Covid-19, fatta eccezione per i casi di esecuzione di crediti alimentari e in caso di danni per perdita di alimenti a causa del decesso del prestatore. La sospensione entra in vigore a norma di legge, pertanto gli organi giurisdizionali e le autorità fiscali non emetteranno alcuna decisione durante il periodo in questione.</p>	
<b>SPAGNA (ES)</b>	<p><b>Tutti i termini sono sospesi, così come i termini previsti dal diritto processuale per tutti gli ordini giurisdizionali.</b> Il computo dei termini riprenderà a decorrere nel momento in cui le proroghe del regio decreto 463/2020 diventeranno invalide.</p> <p>La sospensione del termine procedurale non si applica a una serie di procedimenti specifici, compresi quelli concernenti la protezione di minori.</p> <p>Il giudice o l'organo giurisdizionale può concordare nel condurre qualsiasi procedimento giudiziario necessario per evitare danni irreparabili ai diritti e agli interessi legittimi delle parti nel procedimento.</p>	<p>Il lavoro all'interno dei locali degli organi giurisdizionali è stato notevolmente ridotto. Soluzioni informatiche e strumenti di comunicazione sono stati forniti o rafforzati con l'obiettivo di facilitare il telelavoro da parte di giudici, pubblici ministeri e altri attori giuridici.</p> <p>I notai e i registri pubblici sono considerati un servizio pubblico essenziale e sono garantiti.</p>	<p>L'autorità centrale spagnola non può garantire il normale trattamento delle richieste in entrata (in particolare per le richieste cartacee). Le richieste devono essere inviate per via elettronica.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assunzione delle prove [articolo 3 del regolamento (CE) n. 1206/2001]: le richieste gravi e urgenti verranno trattate; le richieste devono essere inviate a: <a href="mailto:rogatoriascivil@mjusticia.es">rogatoriascivil@mjusticia.es</a>. Tutte le restanti attività devono seguire la procedura consueta inviando le richieste direttamente all'organo giurisdizionale spagnolo competente per iscritto.</li> <li>- Sottrazione di minori e recupero di crediti alimentari: il trattamento delle richieste può essere garantito esclusivamente se queste ultime vengono ricevute tramite posta</li> </ul>



			<p>elettronica. L'esecuzione forzata è soggetta ad urgenza, tenendo conto della limitazione della circolazione imposta ai cittadini (<a href="mailto:sustraccionmenores@mjusticia.es">sustraccionmenores@mjusticia.es</a>) (<a href="mailto:SGCJIAImentos@mjusticia.es">SGCJIAImentos@mjusticia.es</a>).</p>
<b>SVEZIA (SE)</b>	<p>Finora non sono state introdotte misure concernenti i procedimenti giudiziari.</p>	<p>Gli organi giurisdizionali svedesi, indipendenti dal governo, hanno adottato diverse misure per far fronte alla situazione attuale. In generale, sono state annullate più udienze del solito, principalmente in ragione della malattia delle parti, di avvocati e di testimoni. Gli organi giurisdizionali stanno ricorrendo maggiormente alla videoconferenza e alla conferenza telefonica. Le norme esistenti vengono utilizzate per svolgere le attività nel modo più sicuro ed efficace possibile.</p>	

Aggiornato il 29.4.2020